

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA"
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE
CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005**

4° VERBALE DI GARA

L'anno **2019** (duemiladiciannove) addì **25 (venticinque)** del mese di **gennaio** alle ore 12:30 in Pontassieve presso il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve sito in Via Tanzini n. 27, in un ambiente aperto al pubblico, il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Cammilli, alla presenza dei testimoni Sigg.re Angela Rombenchi e Rosalba Ugolini entrambe in servizio presso il C.U.A., riprende le operazioni di gara sospesa il **11/01/2019** per **riportare gli esiti del procedimento attivato in contraddittorio verso l'Impresa ausiliaria dell'OPERATORE ECONOMICO ICETSPORT SRLS, CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.**

Alla seduta pubblica NON risultano presenti Rappresentanti delle Imprese partecipanti.

Il Responsabile di Gara informa che:

- con nota prot.604 del 11/01/2019 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, ai sensi art.7 e ss. della legge nr. 241/1990 ed art. 80 comma 5 lettera c) del Codice per l'esistenza di gravi illeciti professionali rispetto alla impresa indicata come ausiliaria CO.AR.CO Soc. Cons. a rl nonché all'impresa concorrente ICETSPORT SRLS;
- sono pervenute via pec al Centro Unico Appalti in data 18.01.2019 prot. in arrivo n. 1112 e 1113, le giustificazioni dalla Impresa ausiliaria CO.AR.CO Soc. Cons. a rl in ordine al possesso dei requisiti di moralità professionale;
- le stesse sono state esaminate dal RUP della Stazione appaltante del Comune di Pontassieve che con nota del 23.01.2019 prot. in arrivo nr. 2004 ha espresso **parere favorevole alla AMMISSIONE** della impresa ausiliaria CO.AR.CO Soc. Cons. a rl alla procedura in parola, per le motivazioni in essa contenute;

Viste le Linee Guida Anac nr. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» come approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

Ritenuto di doversi conformare alle valutazioni espresse dalla stazione appaltante riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett.c) per l'impresa ausiliaria dell'operatore economico **ICETSPORT SRLS come da allegato 1 al presente verbale;**

Pertanto **ICETSPORT SRLS** ha presentato regolare documentazione e **la ditta viene ammessa alla gara.**

A conclusione delle operazioni di verifica risulta che le **seguenti Imprese hanno presentato regolare documentazione e pertanto vengono ammesse alla fase successiva di gara:**

Denominazione

1	GREEN POWER SERVICE - LIMONTA SPORTA - AVOLA SOC COOP
2	Amato Costruzioni srl
3	TIPIESSE S.R.L
4	SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL - QUARRATA SCAVI DUE S.r.l.
5	DELFINO SPORT SRL
6	FLAMINIA GARDEN s.r.l.
7	ICETSPORT SRLS
8	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
9	LAUDANTE COSTRUZIONI SRL

Risultano escluse dalla successiva fase di gara: **NESSUNA.**

Il Responsabile procede quindi:

- ad approvare, mediante la specifica funzione tecnico-informatica, la documentazione amministrativa degli operatori economici sul sistema START;
- di provvedere alla pubblicazione delle ammissioni/esclusioni relative al presente appalto sul sito web profilo del committente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e sulla piattaforma START nella pagina relativa alla gara in parola;
- di comunicare l'esito della verifica amministrativa agli operatori economici partecipanti.

Alle ore 12,40 il Responsabile del procedimento sospende le operazioni di gara e aggiorna la seduta pubblica per esaminare la documentazione tecnica a data da definire dopo che sarà stata nominata la Commissione giudicatrice.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto.

Verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott. Francesco Cammilli

I Testimoni:
Sig.ra Angela Rombenchi

Sig.ra Rosalba Ugolini





Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

Prot. 2004/2019

Pontassieve, 23/01/2019

Spett.le
Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve
Ufficio CUA
Via Tanzini, 27
50065 PONTASSIEVE (FI)

Oggetto: Affidamento mediante PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA" NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005. valutazione sulla gravità degli illeciti professionali del Consorzio Co.ar.co. soc. cons. a r.l. PARERE FAVOREVOLE ALL'AMMISSIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA.

Presa lettura della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, ai sensi art.7 e ss. della legge nr. 241/1990 ed art. 80 comma 5 lettera c) del Codice per la esistenza di gravi illeciti professionali del 11.01.2019 trasmessa via pec alle imprese concorrenti ICETSPORT SRLS e alla ausiliaria CO.AR.CO Soc. Cons. a rl a cura del Responsabile del CUA dott. Francesco Cammilli;

Viste le giustificazioni pervenute via pec al Centro Unico Appalti in data 18.01.2019 prot. in arrivo n. 1112 e 1113 dalla Impresa ausiliaria CO.AR.CO Soc. Cons. a rl in ordine al possesso dei requisiti di moralità professionale;

Considerato che la COARCO, ancorché sia stata oggetto di provvedimenti di risoluzione contrattuale:

- rappresenta un consorzio composto da numerose imprese consorziate (100 imprese associate) cosicché gli inadempimenti contestati, seppur giuridicamente riferibili al consorzio, possono nella sostanza essere stati originati dalle imprese consorziate designate;
- costituendo un consorzio di imprese e rivestendo in questa sede non il soggetto appaltatore, bensì l'impresa ausiliaria, non è dato ravvedere, in base ad una valutazione prognostica, una inaffidabilità del Consorzio stesso, il quale non viene designato come esecutore dei lavori, bensì come figura di cui l'appaltatore si avvale per comprovare il possesso dei requisiti (come è possibile argomentare anche dalla lista dei lavori oggetto di aggiudicazione nel 2017 e 2018);

Unione Comune Valdarno e Valdisieve - Prot. arrivo n. 0001417 del 23-01-2019

Considerato che l'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 è stato solo di recente modificato in ordine alla irrilevanza della contestazione in giudizio, attribuendo comunque una discrezionalità della stazione appaltante nel valutare in ogni caso l'affidabilità dell'operatore, ma che per la gara in questione trova applicazione la precedente versione dell'articolo, venendo dunque in rilievo anche le "contestazioni in giudizio" dei provvedimenti risolutivi;

Considerato che i provvedimenti di risoluzione contrattuali sono stati tutti contestati in giudizio dalla COARCO, come da documentazione agli atti del CUA;

Considerato che il Consorzio ha indicato le misure di *self cleaning* che ha adottato in seguito alle suddette disposte risoluzioni contrattuali;


Considerato che, comunque, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50 del 2016, la carenza di requisiti in capo al soggetto ausiliario porterebbe alla sostituzione dello stesso e non all'esclusione del concorrente;

Considerato dunque che ad una valutazione prognostica non si ritiene che l'appaltatore sia privo dei requisiti di affidabilità per poter eseguire il contratto;

DISPONE

per le motivazioni di cui nelle premesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) e comma 8 di dare **parere favorevole** alla AMMISSIONE della suddetta impresa ausiliaria alla procedura di cui in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Stefania Sassolini



**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA"
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE
CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005**

3° VERBALE DI GARA

L'anno **2019** (duemiladiciannove) addì **11 (undici)** del mese di **gennaio** alle ore **08:40** in Pontassieve presso il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve sito in Via Tanzini n. 27, in un ambiente aperto al pubblico, il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Cammilli, alla presenza dei testimoni Sigg.re Angela Rombenchi e Rosalba Ugolini entrambe in servizio presso il C.U.A., riprende le operazioni di gara sospesa il **09/01/2019** per l'esame della Valutazione effettuata dalla stazione appaltante Comune di Pontassieve ed in specifico dal RUP del Comune di Pontassieve, di concerto con il dirigente responsabile di Area.

Alla seduta pubblica risultano presenti Rappresentanti delle Imprese partecipanti ed in dettaglio:
- il signor Enrico Rosa Legale rappresentante e Presidente del CdA in rappresentanza della Impresa **CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.** delegato dalla impresa ICETSPORT SRLS come da documentazione agli atti.

Riguardo alla impresa 7. ICETSPORT SRLS che ha indicato di avvalersi della ditta ausiliaria Co.ar.co. Soc. cons. a r.l. si riporta la seguente situazione:

In fase di esame della documentazione amministrativa, presentata da **CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.**, VIA GIORGIO LA PIRA, 19/B - 50058 SIGNA (FI) per la gara in oggetto ed in specifico nel DGUE postato sulla piattaforma, è stata rilevata la presenza di dichiarazioni inerenti gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice; in un secondo tempo è stata poi acquisita d'ufficio la visura del Casellario annotazioni riservate ANAC. Pertanto è stata sospesa l'ammissione per una attenta e documentata **valutazione e acquisizione di parere legale in merito.**

Con e-mail del **21/12/2018** è stato richiesto all' Avv. Francesco Barchielli, consulente di questa CUA, se può considerarsi significativa, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, la documentazione presentata dal Consorzio.

In risposta, con nota scritta del **03/01/2019**, **qui riportata per estratto** (allegato 1 al presente verbale) l'Avvocato ha indicato che viste le recenti sommarie coordinate tracciate dalla giurisprudenza amministrativa si ritiene necessario un pronunciamento da parte della stazione appaltante Comune di Pontassieve, nella persona del RUP di gara in concertazione con il dirigente responsabile del settore, ai fini della possibile **ammissione** od in subordine, instaurazione di un procedimento in contraddittorio con **eventuale e successiva richiesta di sostituzione.**

Tenuto presente quanto sopra si è rimesso alla stazione appaltante la valutazione **discrezionale sulla gravità degli illeciti professionali della ditta** CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L. ai fini della sua ammissione od in subordine instaurazione di un procedimento in contraddittorio con **eventuale e successiva richiesta di sostituzione** nella gara – con nota del 09/01/2019 prot.443.

Tramite nota, protocollata in data **10/1/2019** al n. **537**, il RUP della stazione Appaltante del Comune di Pontassieve, allegata parte integrante e sostanziale del presente Verbale (allegato 2 al verbale), ha comunicato che in accordo con il Dirigente dell'Area e visto il parere dell'Avv. Francesco Barchielli, è **favorevole all'avvio del procedimento in contraddittorio verso l'operatore economico con assegnazione di un termine perentorio per l'invio delle controdeduzioni, al termine del quale verrà valutata la documentazione presentata, per procedere o meno alla richiesta di sostituzione della Impresa Ausiliaria.**

Il Signore Enrico Rosa consegna a questo CUA apposito CD contenente file riguardo allo stato delle procedure di risoluzione in essere e delle gare svolte con buon esito e di quelle ancora in corso come da dichiarazione agli atti.

Alle ore 08,50 il R.U.P. di Gara termina le operazioni della presente seduta di gara, disponendo:


- **l'avvio del procedimento in contraddittorio verso l'operatore economico come sopra indicato;**
- di rimandare a nuova data la seduta pubblica che sarà indetta tramite avviso pubblico su START e specifica informativa a tutti i concorrenti, **ove saranno riportati gli esiti del procedimento di cui al precedente punto.**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto.

Verbale letto confermato e sottoscritto


Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Francesco Cammilli




I Testimoni:

Sig.ra. Angela Rombenchi



Sig.ra Rosalba Ugolini



Allegato 1

Avv. Francesco Barchielli

Direttore di www.urbanisticaitaliana.it e www.appaltieriserve.it

– f.barchielli@studiobarchielli.it

francesco.barchielli@firenze.pecavvocati.it – www.studiobarchielli.it

Osservo preliminarmente come, in relazione alla presente gara, trovi ancora applicazione l'art. 80, comma 5 lettera c) nella versione previgente. Le modifiche recentemente apportate a tale articolo, come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 135 del 2018, trovano applicazione *“alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono **pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”* e, quindi, non al nostro caso.

.....

A fronte della precedente formulazione dell'art. 80, infatti, era accaduto che imprese alle quali era stato risolto il contratto per inadempimento e che avevano contestato giudizialmente tale atto, si erano trovate nella possibilità di partecipare alla nuova gara della medesima stazione appaltante. Tutto ciò è apparso assurdo alla giurisprudenza che aveva pertanto rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione. Il problema sembra essere oggi superato, ma solo con riferimento alle nuove gare, mentre per le precedenti tocca tenere conto che le contestazioni sono state giudizialmente contestate ma che l'orientamento giurisprudenziale si sta evolvendo, ritenendo di dover contemperare entrambi gli interessi ed evitando atteggiamenti dilatori degli operatori economici che promuovono giudizi solo per evitare future esclusioni.

Il Consiglio di Stato ha del resto recentemente stabilito che *“la norma relativa ai “gravi illeciti professionali”, deve essere intesa nel senso che la pendenza del giudizio civile, avente ad oggetto la contestazione di una risoluzione contrattuale pronunciata nei confronti di un'impresa, **non giustifica di per sé**, l'esclusione dalla gara della medesima impresa, stante l'assenza di una pronuncia “definitiva” in merito; **ma richiede comunque una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità delle inadempienze che, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate**, siano tuttavia qualificabili come “gravi illeciti professionali” e siano perciò ostative alla partecipazione alla gara perché rendono dubbie l'integrità o l'affidabilità del concorrente (cfr., altresì, Sez III, 29 agosto 2018, n. 5084, con riferimento a risoluzioni contrattuali dichiarate in sede di partecipazione alla gara). [...]*

Di recente, inoltre, il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2616 del 13 novembre 2018, relativo all'aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 6 ha condiviso l'anticipazione della soglia di rilevanza delle risoluzioni anticipate, già indicata nel testo delle Linee Guida del 2017, indicata nella soluzione proposta dall'ANAC, che ritiene sufficiente l'accertamento della risoluzione con un *“provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio”, “poiché chiarisce che gli accertamenti del grave illecito professionale, per avere effetto escludente, devono essere contenuti in provvedimenti o atti della stazione appaltante **non contestati o, nel caso di contestazione in giudizio (più frequentemente dinanzi al giudice civile), che non siano stati sospesi nella loro efficacia”***; in particolare, il parere ha affermato tale *“soluzione rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza degli operatori economici di evitare esclusioni basate esclusivamente su atti unilaterali privi di fondamento delle stazioni appaltanti e quella delle stazioni appaltanti di non vedere sostanzialmente vanificata la causa di esclusione sulla base della **sola contestazione** (anch'essa non meno unilaterale e priva di fondamento) dell'operatore economico: l'uno (l'operatore economico) potrà contestare in giudizio l'accertamento dell'illecito escludente; l'altra (la stazione appaltante) non dovrà aspettare i tempi spesso non brevi della formazione di un giudicato sulla contestazione, potendo procedere esecutivamente all'esclusione sulla base anche di un primo vaglio giurisdizionale (anche solo in primo grado e anche solo in sede cautelare) che non inibisca l'esecutività del provvedimento. Ciò che è necessario e dirimente è che sia data la possibilità, da un lato, all'operatore economico diligente, che subisca un accertamento di grave illecito escludente, di adire un giudice terzo e imparziale che effettui un primo, anche minimo vaglio di legittimità e di non infondatezza dell'accertamento,*

e che, dall'altro lato, non si costringa l'amministrazione ad attendere i tempi lunghi del giudicato sulla contestazione, ciò che ne paralizzerebbe l'azione efficiente ed efficace, così prevenendosi anche possibili tattiche dilatorie nel processo" (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 dicembre 2018 n. 7231).

.....
La più recente **giurisprudenza di primo grado**, proprio riguardo all'interpretazione del previgente art. 80, comma 5, lett. c), ha inoltre concluso che "E' infatti da rilevare che, a proposito della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma V lettera C qui in discussione, come rilevato dall'**ordinanza n. 5033 del 23 agosto 2018 del Consiglio di Stato** (che ha rimesso la norma alla valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia), il legislatore nazionale, nel richiedere che il grave inadempimento dell'operatore sia **incontestata o incontestabile in giudizio**, si è posto in contrasto con l'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e con il Considerando 101 della medesima Direttiva, che "ritengono di consentire l'esclusione dell'operatore economico se la stazione appaltante è in condizione di dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale «anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori»".

Infatti, secondo la citata ordinanza, "Se obiettivo del legislatore nazionale è di alleggerire l'onere probatorio a carico dell'amministrazione per rendere più efficiente l'azione amministrativa attraverso l'elencazione di casi in cui è possibile escludere l'operatore economico (come in Cons. Stato, 2 marzo 2018 n. 1299), **lo strumento non appare adeguato**: l'azione amministrativa è, nei sensi detti, di fatto arrestata dall'instaurazione di altro giudizio in cui è contestato il grave illecito professionale. (...) In questo senso, del resto, si comprende il richiamo alla responsabilità dell'amministrazione per una sua eventuale decisione erronea. (...) La conseguenza è la necessaria subordinazione dell'azione amministrativa agli esiti del giudizio. Ciò è astrattamente possibile, essendo comprensibile che la scelta dell'amministrazione sia vincolata agli esiti di un giudizio, **ma appare non compatibile con i tempi effettivi dell'azione amministrativa in relazione alle finalità di interesse generale del settore, vale a dire l'utile realizzazione delle opere o acquisizione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni**".

9. - Tali condivisibili considerazioni inducono questo TAR (non vincolato, come lo è invece il giudice d'appello, alla remissione alla Corte UE, peraltro già disposta dal Consiglio di Stato) a privilegiare **una interpretazione della norma interna conforme al diritto dell'Unione**, e, dunque, a ritenere operante in questa circostanza (sebbene solo ai fini legati alla delibazione negativa della decidibilità nel merito del ricorso) la causa preclusiva di partecipazione alla gara della ricorrente" (T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, 11 settembre 2018 n. 9263).

Le sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, se lette in combinato disposto con la nuova formulazione della lett. c), potrebbero indurre a ritenere che l'esclusione sia possibile, laddove si rilevi l'inaffidabilità del Consorzio, anche in presenza di contestazioni in giudizio. Le misure di *self cleaning* indicate risultano inoltre molto blande ed al riguardo mi parrebbe possibile motivare in ordine alla loro insufficienza.

Resta dunque da valutare se ad oggi sia possibile ritenere inaffidabile l'ausiliaria, con un percorso logico motivazionale adeguato, anche se le numerose risoluzioni, pure del 2018, dovrebbero indurre ad una tale condivisibile conclusione. Ricordo che l'attuale lettera c-bis del comma 5 dell'art. 80 prevede che "c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al **tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa**";.

.....
Sullo sfondo di tale vicenda, resta chiaramente la questione dell'art. 89, comma 3, del Codice, con conseguente possibilità da parte dell'impresa concorrente di sostituire il Consorzio con altro soggetto ausiliario.

Il **Consiglio di Stato** ha del resto confermato che "L'art. 89, comma 3, cit., invece, consente (anzi, **impone**) la sostituzione anche nell'ambito di rapporto tra imprese scaturito dalla stipulazione di un contratto di avvalimento ed **anche nella fase precedente l'esecuzione del contratto** (per questo, è stato definito "istituto

del tutto innovativo" da Cons. Stato, III, 25 novembre 2015, n. 5359, dove era stato posto il problema dell'immediata applicabilità dell'art. 63 cit. prima del suo recepimento da parte dell'ordinamento nazionale, nonché da Corte di Giustizia dell'Unione europea in C-223/16 del 14 settembre 2017 causa Casertana costruzioni s.r.l. dove era stata sottoposta la medesima questione).

14.2. La sostituzione dell'ausiliaria **durante la procedura è istituto patentemente derogatorio** al principio dell'immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi: e, per questa via, della stessa offerta), ma risponde all'esigenza stimata superiore di **evitare l'esclusione dell'operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili** e, in questo modo, sia pure indirettamente, **stimolare il ricorso all'avvalimento**: il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l'ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso" (Consiglio di Stato, Sezione V, 26 aprile 2018 n. 2527).

Il procedimento da seguire dovrebbe dunque essere il seguente:

- avvio del procedimento in cui si contesta l'assenza di requisiti al Consorzio ausiliario per le varie risoluzioni intervenute e per la mancanza di idonee misure di *self cleaning*, con assegnazione di un termine di sette giorni per le controdeduzioni, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali innanzi citati;
- conclusione del provvedimento con declaratoria della sussistenza di motivi di esclusione dei confronti del Consorzio ed assegnazione di un termine perentorio di dieci giorni per valutare se procedere alla sua sostituzione da parte dell'impresa concorrente, con trasmissione di tutta la documentazione necessaria e del nuovo contratto di avvalimento in originale.

.....



Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

Allegato 2

OB

S

re

Prot. 848/2019

Pontassieve, 10/01/2019

Spett.le
Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve
Ufficio CUA
Via Tanzini, 27
50065 PONTASSIEVE (FI)

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA" NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005. VALUTAZIONE SULLA GRAVITÀ DEGLI ILLECITI PROFESSIONALI DEL CONSORZIO CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L

In merito a quanto comunicato con vs nota prot.443 del 09.01.2019, la sottoscritta in qualità di RUP dell'intervento e in accordo con il Dirigente dell'Area, Dott. Ferdinando Ferrini, visto il parere dell'Avv. Francesco Barchielli e la documentazione acquisita d'ufficio, è favorevole all'avvio del procedimento in contraddittorio verso l'operatore economico con assegnazione di un termine perentorio per l'invio delle controdeduzioni, al termine del quale verrà valutata la documentazione presentata, per procedere o meno alla sostituzione della Impresa Ausiliaria.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Procedimento
Arch. Stefania Sassolini**



**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA"
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE
CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005**

2° VERBALE DI GARA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 9 (nove) del mese di gennaio alle ore 08,30 in Pontassieve presso il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie sito in Via Tanzini n. 27, in un ambiente aperto al pubblico, il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Cammilli, alla presenza dei testimoni Sigg.re Angela Rombenchi e Rosalba Ugolini entrambe in servizio presso il C.U.A., riprende le operazioni di gara sospesa il 19/12/2018 per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Alla seduta pubblica non risultano presenti Rappresentanti delle Imprese partecipanti.

Le ditte a cui sono state inviate le richieste di soccorso istruttorio sono:

7. ICETSPORT SRLS: tramite START in data 04/01/2019, ha presentato APPENDICE alla GARANZIA PROVVISORIA di cambio beneficiario, con intestazione alla Stazione Appaltante Comune di Pontassieve nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. Pertanto ha presentato regolare documentazione.

Il RUP di Gara rilevato che nel precedente verbale di gara del 19/12/2018 è stata sospesa l'ammissione della ditta ausiliaria CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L. per una attenta e documentata **valutazione sulla gravità degli illeciti professionali e acquisizione di parere legale in merito** alle dichiarazioni sottoscritte nel DGUE per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice - prende atto:

- che è pervenuta in data 03/01/2019 nota scritta dell' Avv. Francesco Barchielli, consulente di questa CUA, con la quale si forniscono alcuni elementi valutativi della situazione evidenziata dal sopra richiamato operatore economico e si rimanda alla valutazione della stazione appaltante la decisione di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del codice;

- che si ritiene necessario un pronunciamento da parte della stazione appaltante Comune di Pontassieve nella persona del RUP di gara in concertazione con il dirigente responsabile del settore ai fini della sua **ammissione** od in subordine **richiesta di sostituzione**, valutata tutta la documentazione presentata dall'operatore economico, quella acquisita d'ufficio e la nota del consulente.

Quindi dispone di inviare apposita nota, debitamente documentata con tutti gli elementi ad oggi in possesso di questa struttura, alla stazione appaltante – Comune di Pontassieve – al fine di effettuare la valutazione **discrezionale sulla ammissione o in subordine richiesta di sostituzione della ditta ausiliaria: CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.**

8. OLIMPIA COSTRUZIONI SRL: tramite START in data 28/12/2018, ha presentato dichiarazione con la quale indica che intende partecipare in forma singola all'appalto in parola e che per quanto dichiarato al punto 1,23 della domanda di partecipazione è da considerarsi mero errore a causa di un refuso e quindi non è da prendersi in considerazione.

Pertanto ha presentato regolare documentazione e **idoneo chiarimento** e **la ditta viene ammessa alla gara.**

9. LAUDANTE COSTRUZIONI SRL: tramite START in data 06/01/2019, ha presentato APPENDICE alla GARANZIA PROVVISORIA di correzione sia del costo complessivo dell'opera e della somma garantita corrispondente (in formato elettronico e firmata digitalmente).

Pertanto ha presentato regolare documentazione e **la ditta viene ammessa alla gara.**

Alle ore 8,45 il R.U.P. di Gara sospende le operazioni di gara ed aggiorna la seduta pubblica per le ore 08:30 del giorno 11.01.2019 per l'esame della risposta del RUP Comune di Pontassieve e la eventuale adozione delle conseguenti decisioni relativamente alla posizione della Impresa ausiliaria del l'operatore ICETSPORT SRLS, **CO.AR.CO** e quindi con riguardo alla sua ammissione o richiesta di sostituzione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

Verbale letto confermato e sottoscritto


Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Francesco Cammilli

I Testimoni:

Sig.ra. Angela Rombenchi

Sig.ra Rosalba Ugolini



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is for Francesco Cammilli, the second for Angela Rombenchi, and the third for Rosalba Ugolini.

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA"
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE
CIG: 7655805A23 – CUP: J81E17000820005**

1° VERBALE DI GARA

L'anno **2018** (duemiladiciotto) addì **19 (diciannove)** del mese di **Dicembre** alle ore **08:42** in Pontassieve presso il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve sito in Via Tanzini n. 27, in un ambiente aperto al pubblico, il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Cammilli, alla presenza delle testimoni Sigg.re Angela Rombenchi e Rosalba Ugolini entrambe in servizio presso il C.U.A., procede all'espletamento della gara in oggetto approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area 3 - Governo del Territorio del Comune di Pontassieve n. **2041 del 30/10/2018**, per l'affidamento dei **LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 95 c.2 del D.lgs 50/2016.

Premesso che:

- la gara si svolge in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> e pubblicata il **07/11/2018**.
- L'estratto del bando di gara è pubblicato il **07/11/2018** sulla Gazzetta Ufficiale numero 130, V Serie Speciale Contratti Pubblici, con codice redazionale TX18BFF23629 - il **09/11/2018**, su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Fatto quotidiano) e su un quotidiano a diffusione locale (Il Corriere dello Sport, Stadio - edizione Toscana), sul profilo del committente per le gare telematiche e sul sito dell'Osservatorio Regionale SITAT;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore **9:00** del giorno **04/12/2018**, la seduta pubblica era stata indetta per il giorno **05/12/2018 ore 08:30**.
- in data **30/11/2018** è stato pubblicato "AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE RELATIVA AL BANDO DI GARA e DISCIPLINARE DI GARA" con il quale è stato prorogato alle ore **09.00** del giorno **18 Dicembre 2018** il termine per la ricezione delle offerte mentre la data/ora relativa all'inizio in seduta pubblica delle operazioni di gara è stata posticipata alle ore **08.30** del giorno **19 Dicembre 2018**.

Alla seduta pubblica risultano presenti Rappresentanti delle Imprese partecipanti:
Alberto Battistini titolare e legale rappresentante della impresa Green Power Service.

Il Responsabile di Gara constata che, nei termini assegnati, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

	Denominazione	C.F.
1	GREEN POWER SERVICE - LIMONTA SPORTA - AVOLA SOC COOP	02127311203 00354970139 07227390372
2	Amato Costruzioni srl	02575500604
3	TIPIESSE S.R.L	02890290162
4	SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL - QUARRATA SCAVI DUE S.r.l.	03221080165 - 01388650473

5	DELFINO SPORT SRL	00691360671
6	FLAMINIA GARDEN s.r.l.	05944070589
7	ICETSPORT SRLS	01906920473
8	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	02398840401
9	LAUDANTE COSTRUZIONI SRL	02689890545

Verificato che è stato trasmesso dalla S.A. l'elenco dei nominativi delle imprese che hanno effettuato il sopralluogo e le ditte sopraindicate risultano tutte presenti nel medesimo elenco.

Si procede quindi all'esame della documentazione amministrativa presentata da ciascuna Ditta a corredo dell'offerta seguendo l'ordine sopra riportato.

Dalla documentazione esaminata si rileva che:

- 1. ATI:GREEN POWER SERVICE - LIMONTA SPORTA - AVOLA SOC COOP:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.
- 2. AMATO COSTRUZIONE SRL:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.
- 3. TIPIESSE S.R.L.:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto la ditta viene ammessa alla successiva fase di gara.
- 4. ATI SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL - QUARRATA SCAVI DUE S.r.l.:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.
- 5. DELFINO SPORT SRL:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.
- 6. FLAMINIA GARDEN SRL:** la documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.

7. ICETSPORT SRLS è stato rilevato che:

a) la Garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, allegata su START, riporta l'errata intestazione all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed inoltre è sprovvista dei seguenti elementi previsti dal Disciplinare di Gara:

- della sottoscrizione con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

b) nel DGUE, è stato indicato che l'O.E. NON è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice e conseguentemente fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione .

E' stato indicato l'operatore economico di cui si intende avvalersi: Consorzio CO.AR.CO. S.c.a.r.l. Sede Legale ed operativa: Via Giorgio La Pira 19/B – 50058 Signa (FI) CF/PI 02487951200.

Nel DGUE sottoscritto dal L.R. del **CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.**, è stato rilevato la presenza di dichiarazioni inerenti gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, pertanto si sospende per una attenta e documentata **valutazione sulla gravità degli illeciti professionali e acquisizione di parere legale in merito**.

Il RUP di Gara, fatto salvo quanto sopra stabilito in riguardo alla impresa ausiliaria del concorrente ICETSPORT, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione ed in specifico:

- la **ICETSPORT SRLS** dovrà presentare:

- a) APPENDICE alla GARANZIA PROVVISORIA di cambio beneficiario, con intestazione alla Stazione Appaltante **Comune di Pontassieve** – Via Tanzini 30 – 50065 Pontassieve.
- b) sottoscrizione della GARANZIA PROVVISORIA con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

I suddetti documenti dovranno essere presentati, in originale, in formato elettronico e firmati digitalmente (*L.R. Operatore Economico / soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante*).

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, dovrà essere inoltrato la scansione della documentazione originale cartacea e rispettivi documenti di riconoscimento dei firmatari.

Le documentazione richiesta dovrà essere trasmessa tramite il sistema Start utilizzando la funzione "invio comunicazioni" entro e non oltre il termine assegnato.

8. OLIMPIA COSTRUZIONI SRL è stato rilevato che nella domanda di partecipazione presenta al punto 1.23 è dichiarato: *E' un consorzio art. 45 c. 2 lettera b)* del D.Lgs. n. 50/2016 e concorre per le seguenti consorziate: *CEAR SOC. COOP. CONS - VIA VALLE BARTINA 13/C - 48124 RAVENNA* - mentre la documentazione inserita sulla piattaforma START è unicamente relativa alla ditta Olimpia Costruzioni srl.

Il RUP di Gara decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione ed in particolare:

- specificare la forma di partecipazione dell'O.E. Olimpia Costruzioni srl ed il ruolo dell'indicato *CEAR SOC. COOP. CONS*, ed eventualmente integrare la relativa documentazione necessaria per partecipare alla gara in parola.

I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente.

Le documentazione richiesta dovrà essere trasmessa tramite il sistema Start utilizzando la funzione "invio comunicazioni" entro e non oltre il termine assegnato.

9. LAUDANTE COSTRUZIONI SRL: è stato rilevato che la Garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, allegata su START, riporta il Costo complessivo previsto opera di **Euro 633.207,52** anziché **€ 645.673,32** conseguentemente l'importo garantito dello 1,00% non è corretto.

Il RUP di Gara decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della seguente documentazione:

- presentare APPENDICE alla GARANZIA PROVVISORIA di correzione sia del costo complessivo dell'opera e della somma garantita corrispondente.

Il suddetto documento deve essere presentato in formato elettronico e firmato digitalmente (*L.R. Operatore Economico / soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante*). Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, dovrà essere inoltrato la scansione della documentazione originale cartacea e rispettivi documenti di riconoscimento dei firmatari.

Le documentazione richiesta dovrà essere trasmessa tramite il sistema Start utilizzando la funzione "invio comunicazioni" entro e non oltre il termine assegnato.


Alle ore 12: 57 Il R.U.P. di Gara sospende le operazioni di gara ed aggiorna la seduta pubblica per le ore 08:30 del giorno 09/01/2019 per l'esame della documentazione amministrativa che verrà presentata a seguito delle richieste di soccorso istruttorio inviate agli O.e. sopra individuati.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

Verbale letto confermato e sottoscritto


Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Francesco Cammilli



I Testimoni:

Sig.ra Angela Rombenchi



Sig.ra Rosalba Ugolini

